



COMUNE DI OLZAI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 26/03/2019

OGGETTO: PROROGA AL 30 GIUGNO 2019 UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE DI ALTRO ENTE.
Rosa Maria Puligheddu (Comune di Bidoni) e Benedetto Pitzeri (Comune di Austis)

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Marzo alle ore 17.00, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco SINDACO ESTER SATTA.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	ESTER SATTA	SI
ASSESSORE - V.SIND.	CLAUDIA MELONI	SI
ASSESSORE	LUCIANA SIOTTO	--
ASSESSORE	ANTONIO LODDO	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la precedente Deliberazione n. 70 del 27 settembre 2018, esecutiva nei termini di legge con la quale è stata approvata la variazione al fabbisogno ANNO 2018/2019 prevedendo, tra l'altro, la possibilità di ricorrere a personale di altro comune.

DATO ATTO che dal 1 ottobre 2018 è vacante il posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, con ulteriore aggravio della situazione di emergenza in cui versa in particolare questa area dell'Ente, sprovvisto in organico anche della figura dell'agente di Polizia Municipale.

ACCERTATA in via preliminare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune non essendoci il dipendente con competenze analoghe a quelle del profilo professionale da ricoprire.

VISTO l'art. 92, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale recita testualmente: *"I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti"*.

CONSIDERATO, quindi, che occorre procedere all'individuazione di risorse umane già in servizio presso altri enti, che abbiano le necessarie competenze tecniche e siano già in possesso di adeguata preparazione nella materia amministrativa e di vigilanza.

DATO ATTO che:

- l'applicazione della fattispecie, disciplinata dalla normativa *de qua*, è ritenuta ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;
- obiettivo precipuo delle citate norme è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente, anche di ridotte dimensioni;
- la citata normativa avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, fermo restando l'accordo tra le due amministrazioni;
- questo ente intende avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, facendo ricorso alle prestazioni di un *Istruttore direttivo servizi demografici* e di un *Agente di Polizia Municipale*, in servizio presso altri comuni.

ATTESO altresì che:

- l'art. 1 comma 557, della legge 311/2004 dispone che *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza"*;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere 34/2008, ha confermato la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004;
- l'art. 14 del CCNL del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione.

DATO ATTO CHE:

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, l. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra pertanto una forma flessibile di assunzione e di impiego. Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (Corte dei Conti, sez. Piemonte, parere n. 200 del 25.5.2012);
- la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali vigenti (Corte dei Conti Piemonte, parere 281 del 18.7.2012);
- la fattispecie non costituisce una assunzione con contratto flessibile, ma un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno e pertanto non è soggetta ai limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 (Corte dei Conti Toscana, parere n. 6 del 31.1.2012; Corte dei Conti Sicilia, parere n. 4/2013).

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: *"L'art. 1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *"gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"*;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia/448/2013/PAR secondo cui *"Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrando nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78."*

VISTO l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, introdotto dalla L. 114/2014 secondo cui *"all'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole:*

"articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi

557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

VISTA l'interpretazione della Corte dei Conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui in base a tale disposizione, agli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'art. 1 della legge 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del DL 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%-

VISTO l'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014 secondo "Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto".

DATO ATTO che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 272 del 22 dicembre 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41 comma 2 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

DATO ATTO altresì, che sono stati rispettati i parametri di cui all'art. 9, comma 28, della D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, della Legge 296/2006.

RILEVATO che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

DATO ATTO che questa Amministrazione, al fine di far fronte alle esigenze per i predetti servizi comunali, aveva chiesto:

- al Comune di **Bidonì**, con nota del sindaco prot. 2788 del 27 settembre 2019 l'autorizzazione per l'utilizzo, per n. 9 ore settimanali, della dipendente signora Rosa Maria Puligheddu, "Agente di Polizia Municipale e locale", inquadrato nella q.f. C1, al fine di sopperire all'assenza di organico presso l'Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune.

- al Comune di **Austis**, con nota del sindaco prot. n. 53 del 7 gennaio 2019 l'autorizzazione per l'utilizzo del dipendente signor Benedetto Pitzeri, per attività extra orario da svolgere presso gli Uffici Demografici del Comune di Olzai, per n. 12 ore settimanali e per la durata di tre mesi.

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni adottate dalla Giunta comunale:

- **n. 72 del 29 settembre 2018**, avente ad oggetto "UTILIZZO TEMPORANEA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI LAVORATORE DI ALTRO ENTE (ART. 92, COMMA 1, D.LGS. 18/8/2000, N. 267 E SS.MM.II. E ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004). PERIODO: 01/10 -2018 PER MESI 6 (SEI)", con la quale la signora **Rosa Maria Puligheddu**, dipendente del **Comune di Bidonì** con contratto di lavoro subordinato Cat. "C1", con il profilo professionale di Istruttore Agente Di Polizia Locale, era stata incaricata a svolgere servizio nel Comune di Olzai per un totale di 9 ore settimanali, **con decorrenza dalla data della stessa deliberazione (29.9.2018)** e per la durata di sei mesi, salvo proroga per sopravvenute ed impreviste esigenze di carattere organizzativo;

- **n. 5 del 15 gennaio 2019**, avente ad oggetto "UTILIZZO TEMPORANEA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI LAVORATORE DI ALTRO ENTE (ART. 92, COMMA 1, D.LGS. 18/8/2000, N. 267 E SS.MM.II. E ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004), per tre mesi (21 gennaio - 21 aprile 2019)", con la quale il signor **Benedetto Pitzeri** Istruttore direttivo servizi demografici e inquadrato nella q.f.D3 del **Comune di Austis**, era stato incaricato a svolgere servizio nel Comune di Olzai, per un totale di 12 ore settimanali **con decorrenza dal 21 gennaio e fino al 21 aprile 2019**, salvo proroga per sopravvenute ed impreviste esigenze di carattere organizzativo.

DATO ATTO che:

- in esecuzione alla Determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 120 del 15 marzo 2019, il successivo 18 marzo il Comune di Olzai ha bandito il pubblico concorso per la copertura del posto vacante di Istruttore Amministrativo, come da avviso prot. n. 847;

- in attesa dell'espletamento del concorso pubblico, si rende indispensabile garantire i servizi Demografici ed Elettorale, anche in vista delle prossime elezioni Europee del prossimo 26 maggio e avvalersi, nello stesso periodo, di un agente di polizia municipale.

RITENUTO pertanto di dover procedere alla proroga degli incarichi alla signora Puligheddu e al signor Pitzeri fino al prossimo 30 giugno.

VERIFICATA la disponibilità della signora Rosa Maria Puligheddu e del signor Benedetto Pitzeri a proseguire l'attività lavorativa presso il Comune di Olzai.

CONSIDERATO che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, le prestazioni lavorative del dipendente verrà svolta al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali e, saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali.

VISTO il comma 1, dell'art. 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. in L. n. 125/2013) che apporta modifiche all'art. 36, del D.Lgs. n.165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato che, pertanto, potranno essere stipulati solo "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale";

ACCERTATO che, di fatto, l'assunzione ex art. 92, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000, è dovuta a ragioni di carattere temporaneo ed eccezionale, riconducibili alla normativa *de qua*;

RICHIAMATO l'art. 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

PRESO ATTO che:

- questo ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla L. n. 68/99 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2018-2020 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 30.12.2017 è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive - Triennio 2018/2020, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 28.12.2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze e/o esubero di personale per l'anno 2018, con esito negativo, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, modificato dall'art. 16, L. 12/11/2011, n. 183;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 11 settembre 2018 si è provveduto all'approvazione del Piano degli obiettivi da assegnare ai Responsabili di posizione organizzativa e al segretario comunale per l'attuazione dei programmi - Anno 2018.

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto.

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00, il parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile da parte del Responsabile del Servizio amministrativo-finanziario.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);
- la L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);
- la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. DI PROROGARE, fino al 30 giugno 2019, ai signori ROSA MARIA PULIGHEDDU e BENEDETTO PITZERI gli incarichi affidati, rispettivamente, con le Deliberazioni della Giunta comunale n. 72/2018 e n. 5/2019, così come segue:

a) ROSA MARIA PULIGHEDDU, dipendente di ruolo del Comune di Bidoni:

Profilo professionale: Istruttore Agente Di Polizia Locale, Cat. C1

Per un totale di **n. 6 ore settimanali, decorrenti dal 1 aprile 2019**

b) BENEDETTO PITZERI, dipendente di ruolo del Comune di Austis:

Profilo professionale: **Istruttore direttivo servizi demografici**, Cat. D3,

Per un totale di **n. 6 ore settimanali, decorrenti dal 22 aprile 2019**

2. DI DARE ATTO che:

- le prestazioni di cui trattasi, verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando, in ogni caso, che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le **48 ore settimanali**, in ossequio all'art. 4, D.Lgs. n. 66/2003;
- il Comune di Olzai si riserva di interrompere anticipatamente, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro, qualora nel corso dello stesso mutino le circostanze di fatto;
- il compenso da corrispondere verrà determinato proporzionalmente sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, per il profilo professionale di Istruttore Agente Di Polizia Locale, Cat. C1, per quanto concerne la signora Rosa Maria Puligheddu e per il profilo professionale di **Istruttore direttivo servizi demografici**, Cat. D3 per quanto concerne il signor Benedetto Pitzeri.

3. DI DARE ATTO altresì, che la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo sarà finanziata nel redigendo Bilancio di previsione 2019/2020 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296, nonché di vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **MATTU D.SSA ANTONINA** in data **26/03/2019** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il Sindaco
SINDACO ESTER SATTA

Il Segretario Comunale
SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 274

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA** attesta che in data 19/04/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge